

4.8 CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di valutazione degli studenti (cfr. legge 169/2008 e successivo D.P.R. n. 122/2009), considerati:

- il numero di ore frequentate: lo studente, perché lo si possa scrutinare, deve avere frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; cfr. *Regolamento di Istituto* (art. 1.6.1) Deroghe a tale norma sono previste per casi particolari indicati nel Regolamento stesso (art. 1.6.2);
- i risultati di apprendimento e i relativi criteri di valutazione che il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 15 maggio 2012;
- l'autonomia di ogni Consiglio di Classe nel valutare ciascuno studente come caso singolo senza automatismi;

il Collegio dei Docenti delibera quanto segue:

4.8.1 Scrutinio al termine delle lezioni

1.1. Lo studente è ammesso alla classe successiva in presenza di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nella valutazione del comportamento (cfr.D.P.R.n.122/2009 art. 4, comma 5 e n.122/2009 art.4, comma 5).

1.2. Qualora lo studente presenti un'insufficienza lieve in una sola disciplina il Consiglio di Classe **può** deliberare l'ammissione alla classe successiva con il vincolo di sottoporre l'allievo nei primissimi giorni di scuola ad una verifica tesa a valutare la preparazione. Il voto entrerà a far parte della media del primo periodo valutativo.

1.3. Qualora lo studente presenti insufficienze, il Consiglio di Classe sospende il giudizio di ammissione, valutando - anche sulla base delle competenze acquisite la possibilità che egli possa superare le carenze formative attraverso un lavoro di recupero estivo.

1.4. Lo studente non è ammesso alla classe successiva qualora il Consiglio di Classe ritenga che non abbia acquisito le competenze trasversali e che le carenze formative riscontrate non possano essere colmate attraverso un lavoro di recupero estivo.

4.8.2 Scrutinio di integrazione

2.1. È ammesso alla classe successiva lo studente che ha conseguito una valutazione almeno sufficiente in tutte le prove di verifica delle discipline con giudizio sospeso.

2.2. Il Consiglio di Classe può valutare di ammettere alla classe successiva lo studente che, pur non avendo conseguito una valutazione sufficiente in tutte le prove di verifica delle discipline con giudizio sospeso, abbia dimostrato progressi rispetto alla situazione di giugno sotto il profilo delle competenze acquisite.

Per i criteri e le modalità di attribuzione dei crediti scolastici e formativi agli studenti in vista degli esami di Stato, ci si riferisce alla normativa vigente.